



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato in data 5 ottobre 2011, rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso reitera, assistito dal legale di fiducia, la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle commissioni di intermediazione, bancarie e degli oneri assicurativi per un totale complessivo pari a euro 3.221,10 oltre interessi

La resistente, con le controdeduzioni, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo. Ha eccepito, altresì, relativamente alle commissioni di intermediazione, la congruità del rimborso già eseguito in sede di conteggio estintivo, calcolato sulla base del piano di ammortamento, conformemente ai criteri fissati in contratto ed accettati dal ricorrente. Ha eccepito, altresì, la non rimborsabilità delle commissioni bancarie in quanto aventi natura *up front* e che sono state percepite dalla banca mandante alla quale, conseguentemente, va indirizzata ogni richiesta di restituzione. Chiede pertanto il rigetto del ricorso, anche per quanto riguarda la richiesta di restituzione degli interessi sulla somma in restituzione.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di pieno accoglimento per le ragioni di seguito esposte.



A parere del Collegio, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 L. n.221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precipitato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con la medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tale due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente ed incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbano ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi nella interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass. 16 febbraio 2007, n.3645; id., 10 luglio 2008, n.18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da un collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe privo di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati.

Tutto quanto premesso, occorre ora affrontare nel merito le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio: la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo dello stesso, sancita dall'art. 125-*sexies* del TUB. Al riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In linea con il richiamato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della cliente, relative al contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

1) Commissioni bancarie	euro	70,35
2) Commissioni di intermediazione	euro	2.948,16
3) Oneri assicurativi	euro	202,60
4) Importo complessivo rimborsabile	euro	3.221,11

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.221,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO